



Tribunale di Udine

LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI UDINE PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI.

Premessa

Il presente protocollo è stato elaborato di concerto tra il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Udine, il coordinatore della sezione Gip/Gup, il Procuratore Capo della Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, la Camera Penale e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine.

Il presente protocollo viene sottoscritto al fine di:

- garantire un'applicazione uniforme della disciplina della "messa alla prova";
- facilitare e incentivare prassi virtuose volte a rendere i tempi processuali più brevi e prevedibili;
- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova in conformità alla normativa europea;
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria.

Viene stipulato e divulgato il presente Protocollo d'intesa fra i Soggetti interessati, con l'auspicio che pur non potendo rivestire carattere cogente, divenga di generalizzata osservanza.

Il seguente protocollo viene adottato con carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura entro 12 mesi dalla sottoscrizione.

Art. 1 Richiesta di programma di trattamento di cui all'art. 464 bis c.p.p.

1. La domanda di elaborazione del programma di trattamento va presentata, preferibilmente per posta elettronica certificata (all'indirizzo uepe.udine@giustiziacert.it oppure uepe.udine@giustizia.it), dall'interessato personalmente o tramite procuratore speciale, possibilmente almeno 10 (dieci) giorni prima della prima udienza, all'U.E.P.E territorialmente competente in ragione della residenza o del domicilio effettivo dell'indagato/imputato (utilizzando il modulo allegato).
2. La domanda deve contenere:
 - a. dati anagrafici, la residenza o domicilio effettivo e il recapito telefonico dell'indagato/imputato;
 - b. nomina del difensore, se già effettuata, con recapito dello stesso;

- c. documentazione inerente il procedimento con sommaria enunciazione del fatto, con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G.N.R (e, se esistente, di RG GIP/DIB) e con indicazione della data della prima udienza, se già fissata;
- d. se già acquisita, dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità o l'attività di volontariato di rilievo sociale;
- e. documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'U.E.P.E., anche relativa a condizioni di tossicodipendenza, alcool dipendenza, eventuali rapporti già esistenti con servizi territoriali;
- f. documentazione ad attestazione di eventuali infermità che possano influire sulla scelta dell'attività del Lavoro di Pubblica Utilità da svolgere;
- g. segnalazione di eventuali misura cautelare o esecuzioni di pena in atto;
- h. documentazione inerente la proposta di risarcimento alla P.O. o l'avvenuto risarcimento, anche parziale; ovvero le motivazioni di fatto e/o di diritto (ad esempio: reati senza P.O.) che giustifichino l'assenza di risarcimento.

3. L'U.E.P.E. rilascia attestazione della presentazione della domanda, che deve essere prodotta al Giudice procedente dal Difensore. In caso di presentazione della domanda tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta che potrà essere presentata al Giudice procedente.

4. Ove non vi sia il tempo sufficiente per corredare la domanda della documentazione prevista al comma 1 (come, ad esempio, nel caso di giudizio direttissimo, di giudizio immediato, di opposizione a decreto penale di condanna), la domanda può essere presentata all'U.E.P.E., accompagnata esclusivamente dall'eventuale procura speciale.

Il Difensore o l'indagato/imputato integreranno quanto prima la domanda con la documentazione prevista.

5. Qualora l'indagato/imputato rinunci alla richiesta di elaborazione di programma di trattamento depositata, il Difensore lo comunica senza ritardo all'U.E.P.E. che archivia il procedimento.

Art. 2 Elaborazione del programma di trattamento di cui all'art. 464 bis c.p.p.

1. L'U.E.P.E., ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, procede, tramite un Funzionario di Servizio Sociale incaricato, ad esaminare la domanda e la documentazione familiare, economica, lavorativa, sanitaria ed eventualmente l'attestazione relativa all'avvenuto risarcimento, a svolgere l'indagine socio-familiare, a redigere - d'intesa con l'interessato - il programma di trattamento.

2. Il programma di trattamento, accompagnato dalla relazione di indagine socio-familiare, viene consegnato all'interessato e trasmesso a cura dell'U.E.P.E. al Giudice procedente (indicativamente cinque giorni prima della data dell'udienza). Il programma di trattamento è elaborato tenendo conto delle caratteristiche dell'indagato/imputato e prevedendo lavoro di pubblica utilità ed eventuale attività di volontariato di rilievo sociale, indicati dall'interessato o dal suo Difensore nella richiesta o anche successivamente, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento. Analogamente l'interessato o il suo Difensore, qualora vi sia persona offesa dal reato, prospetterà all'U.E.P.E., anche dopo la presentazione dell'istanza, contenuti e modalità del risarcimento del danno, delle condotte riparatorie e delle restituzioni.

3. In linea generale, il programma di trattamento non prevede prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di ulteriori reati e a tutelare la persona offesa.

RC

Q

P

V

RA

4. Il Difensore sollecita l'indagato/imputato a collaborare con l'U.E.P.E. nel corso dell'indagine socio-familiare. L'U.E.P.E., nel caso in cui insorgano difficoltà nella redazione del programma o nello svolgimento dell'indagine socio-familiare, informa il Difensore. La mancata presentazione del richiedente alla convocazione dell'U.E.P.E. in assenza di fondate giustificazioni verrà comunicata dall'U.E.P.E. al Giudice e potrà essere valutata ai fini dell'ammissibilità della richiesta.

Art. 3 Prima udienza e deliberazione di ammissibilità dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Il Giudice procedente in prima udienza, sentite le parti, provvede ad una preliminare deliberazione di ammissibilità ex artt. 168bis c.p. e 464bis, co. 2, c.p.p. dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; in caso positivo concede all'U.E.P.E. il termine da questo indicato nella comunicazione che l'UEPE invia al Giudice e per conoscenza al difensore per l'elaborazione assieme all'indagato/imputato del programma di trattamento, rinviando all'udienza successiva.

Il Giudice già in prima udienza può indicare la durata che dovrà avere il programma di m.a.p. da elaborare e può dare eventuali prescrizioni da inserire nel programma.

2. Il Difensore, ancorchè munito di procura speciale, sollecita l'indagato/imputato a partecipare personalmente all'udienza.
3. Tanto in caso di esito positivo della deliberazione, quanto in caso di declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di sospensione, il Giudice comunica senza ritardo la decisione all'U.E.P.E., disponendo la trasmissione del verbale d'udienza.
4. Qualora l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sia presentata ex art. 464 ter c.p.p. nel corso delle indagini preliminari, l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza viene comunicato senza ritardo dal difensore all'U.E.P.E. presso cui è stata depositata la domanda di elaborazione del programma.

Art. 4 Durata della sospensione del procedimento e messa alla prova

1. Alla successiva udienza il Giudice, se approva il programma di trattamento, con le eventuali integrazioni ex art. 464quater, comma 4 c.p.p., dispone la sospensione del procedimento per un periodo tale da non superare i limiti massimi previsti dall'art. 464quater, co. 5, c.p.p. Il Giudice, nel determinare la durata della m.a.p., terrà conto: della pena edittale prevista; dei contenuti dell'indagine socio-familiare; della disponibilità delle risorse con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità.
2. Al fine di uniformare il più possibile la durata della m.a.p. e fornire tanto all'U.E.P.E. quanto all'indagato/imputato una cornice dei limiti temporali degli impegni assunti nel programma di trattamento, il Giudice determinerà la durata della m.a.p. indicativamente secondo i seguenti scaglioni:

| Pena edittale | Durata minima | Durata massima |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Sola ammenda | 15 gg. | 1 mese |
| Arresto e/o ammenda; sola multa | 1 mese | 6 mesi |
| Reclusione fino a 2 anni | 4 mesi | 8 mesi |

PC G Q R

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Reclusione $2 < x < 3$ anni | 6 mesi | 10 mesi |
| Reclusione $3 < x < 4$ anni | 8 mesi | 12 mesi |
| Reclusione > 4 anni | 10 mesi | 18 mesi |

3. La sospensione del procedimento penale con messa alla prova è disposta dal Giudice con ordinanza che indica:

- la durata della messa alla prova e della sospensione del procedimento;
- prescrizioni, fra le quali il Lavoro di Pubblica Utilità che può essere di durata uguale o anche inferiore allo svolgimento del periodo di messa alla prova.
- termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie eventualmente imposte ex art. 464, comma 1, c.p.p.;
- cadenza delle eventuali informative periodiche di cui all'art. 141ter, comma 4, disp. att. C.p.p.;
- termine di giorni 30 decorrente dal giorno dell'udienza in cui viene sospeso il processo con messa alla prova per la sottoscrizione del verbale di m.a.p. davanti al responsabile dell'U.E.P.E.

4. Il Giudice nella stessa udienza rinvia il procedimento a udienza di almeno 1 mese successiva alla prevista conclusione della messa alla prova per consentire all'UEPE la redazione della relazione sul decorso e l'esito della messa alla prova.

Art. 5 Esecuzione della messa alla prova

- La Cancelleria del Giudice procedente notifica, a norma dell'art. 464 quinquies, comma 2, c.p.p., l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova all'U.E.P.E., all'indagato/imputato e al suo Difensore, a meno che, con riferimento a quest'ultimo, l'ordinanza non sia stata pronunciata in udienza.
- L'indagato/imputato e/o il suo Difensore prendono contatto con l'U.E.P.E. entro 15 (quindici) giorni dall'udienza in cui è stato sospeso il procedimento con messa alla prova onde consentire la sottoscrizione del verbale nel termine di 30 giorni di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. e.
- L'U.E.P.E. trasmette senza ritardo al Giudice procedente il verbale sottoscritto.
- Il controllo sul rispetto del programma di m.a.p. è affidato all'U.E.P.E. con le modalità proprie del Servizio Sociale. L'U.E.P.E. aggiorna il Giudice sull'andamento della messa alla prova, con la cadenza stabilita dal provvedimento di ammissione e comunque non superiore a 3 (tre) mesi.
- Nel caso di impedimento a svolgere il L.P.U. l'imputato/indagato ne dà tempestivo avviso, per le vie brevi, all'Ente presso il quale viene svolto il L.P.U. e all'U.E.P.E., consegnando successivamente e non appena possibile la relativa documentazione giustificativa. Le ore di L.P.U. non svolte, anche per la temporanea indisponibilità dell'Ente, devono essere recuperate d'intesa con l'Ente nel termine fissato dal Giudice per la messa alla prova. Qualora l'impedimento si protraesse così da non consentire lo svolgimento del L.P.U. nel termine fissato dal Giudice, tale termine sarà adeguatamente prorogato.
- Nel caso in cui il Giudice procedente modifichi ex art. 464 quinquies, comma 3, c.p.p., o revochi ex art. 464 octies, comma 1, c.p.p. il programma di messa alla prova durante la sua esecuzione, comunica senza ritardo l'ordinanza all'U.E.P.E.

Art. 6 Conclusione della messa alla prova

RE C P K OR

1. Una volta terminata la m.a.p., l'U.E.P.E. trasmette al Giudice procedente, in originale, la relazione finale nel termine prescritto dall'art. 141 ter, comma 6, disp. att. c.p.p.
2. Il Giudice trasmette all'U.E.P.E., in caso di esito positivo della m.a.p., la sentenza di estinzione del reato ex art. 464 septies c.p.p. o, in caso di esito negativo della m.a.p., l'ordinanza che dispone la ripresa del processo.

Sottoscritto a Udine il 23.04.2017

Il Presidente del Tribunale di Udine

dott. Paolo Corder

Il Procuratore della Repubblica

dott. Antonio De Nicolo

Il Presidente della sezione penale

dott.ssa Angelica Di Silvestre

Il Coordinatore dell'ufficio GIP-GUP

dott. Daniele Faleschini Barnaba

Il Direttore dell'U.E.P.E

dott.ssa Stefania Gremese

Il Presidente del Consiglio dell'ordine forense

avv. Maurizio Conti

Il Presidente della Camera penale

avv. Raffaele Conte

Allegato :

1) Istanza per la messa alla prova e attestazione dell'U.E.P.E.